

COPIA

COMUNE DI VETRALLA



Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 Reg. Data: 30/11/2013	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
--	---

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di Novembre con inizio alle ore 9.40 nella sala delle adunanze consiliari,

All'adunanza ordinaria di prima convocazione, partecipata nelle forme di legge e regolamento ai Consiglieri Comunali, risultano all'appello nominale:

Il Sindaco, Sandrino AQUILANI è presente assente

SI

	Pres	Ass		Pres	Ass
MENEGALI ZELLI IACOBUZI Giulio	SI		VITTORI Michele	SI	
BACOCO Dario	SI		BARONI Sandro	SI	
BIANCUCCI Francesco	SI		FERRI Elio Pietro Romolo	SI	
SENSI Maurizio		SI	GIDARI Giovanni	SI	
DE RINALDIS Santino	SI		POSTIGLIONI Carlo	SI	
VENANZI Giuseppe	SI		COPPARI Francesco	SI	
CANCELLIERI Filippo	SI		COSTANTINI Sandro	SI	
PATRIGNANI Mauro	SI		FERRARA Giulio	SI	

Presenti n.

Assenti n.

16

1

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe VENANZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 4 dell'ordine del giorno. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. 23/2011;
- il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Richiamati:

- il comma 16 dell'art. 53, della Legge n. 388/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il comma 169 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 che prevede: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- il comma 1 dell'art. 8 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che prevede quanto segue: *"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti Locali, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'art. 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013"*;

Visto l'art. 1 comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che:

- alla lettera a) prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- alla lettera f) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- alla lettera g) prevede che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
 - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Viste

- le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura dello 0,4 per cento, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, e per gli altri immobili nella misura dello 0,76 per cento quale aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 - 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

Verificato

- che il Comune di Vetralla, essendo inserito nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è classificato come parzialmente montano e pertanto i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla L. 133/1994, ubicati nel territorio comunale godono dell'esenzione d'imposta ai sensi del comma 8 articolo 9 del D.Lgs. 23/2011 così come modificato dal D.L. 16/2012 convertito con la Legge 44/2012;
- che i terreni agricoli siti nel Comune di Vetralla sono esenti da IMU, ex art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 504/1992, in quanto ricadenti

Vista la propria precedente deliberazione n. 60 del 31.10.2012 "*Riscontro equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 2012 – Rideterminazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU*" esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le aliquote nella misura seguente:

- 0,55 per cento aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,98 per cento aliquota di base per tutti gli altri immobili;

Visti i dati recentemente diffusi dal Dipartimento della Finanza Locale del Ministero dell'Interno sul proprio sito istituzionale, relativi ai tagli derivanti dalla spending review e relativi alla alimentazione e riparto del fondo di solidarietà comunale per l'esercizio 2013;

Rilevato che, stante la notevole riduzione delle risorse trasferite dallo Stato, i processi di controllo e revisione della spesa in corso di attuazione non sono di per sé sufficienti a garantire l'equilibrio finanziario del bilancio di previsione 2013 e che più consistenti risparmi potrebbero essere ottenuti solo andando ad incidere sulla quantità e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza;

Che, in questa difficile congiuntura economica, non appare opportuno privare la popolazione di importanti servizi pubblici erogati dall'Ente, che spesso rappresentano un importante ed irrinunciabile supporto per le fasce sociali più deboli;

Ritenuto, gioco forza, necessario provvedere alla rideterminazione dell'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria – IMU, mantenendo ferma, invece, quella per l'abitazione principale, così come proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 200 del 07.11.2013, come di seguito indicato:

- 0,55 per cento aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 1,06 per cento aliquota di base per tutti gli altri immobili;


Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nelle sedute del 21 e 26.11.2013;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DELIBERA

1. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2013:
 - 0,55 per cento aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - 1,06 per cento aliquota di base per tutti gli altri immobili.
2. Di confermare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente all'anno 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013.
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.



Entra Sensi - presenti tutti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto sopra;

UDITA la discussione come da verbale agli atti;

CON VOTI

FAVOREVOLI 12 (Sindaco, Zelli, Bacocco, Biancucci, Sensi, Venanzi, De Rinaldis, Vittori, Ferri, Baroni, Cancellieri, Patrignani)

CONTRARI 5 (Gidari, Postiglioni, Coppari, Costantini, Ferrara)

approva la proposta.

Si procede ad una separata votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

CON VOTI

FAVOREVOLI 12 (Sindaco, Zelli, Bacocco, Biancucci, Sensi, Venanzi, De Rinaldis, Vittori, Ferri, Baroni, Cancellieri, Patrignani)

CONTRARI 5 (Gidari, Postiglioni, Coppari, Costantini, Ferrara)

approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000:

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Settore
f.to Rag. Maurizio CIGNINI

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Simona BARBARANELLI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Giuseppe VENANZI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Copia conforme all'originale

Vetralla, li 02 DIC 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal 02 DIC 2013 per quindici giorni interi e consecutivi, senza reclami e/o opposizioni ai sensi dell'art. 124 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000.

Vetralla, li 02 DIC 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva in data 21/11/2013 perché:
- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)
 - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000)

Vetralla, li 02 DIC 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI